



***CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
CONSIGLIO GIUDIZIARIO***

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO  
DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

**1. Convocazione del Consiglio Giudiziario ed ordine del giorno.**

1a. Il Consiglio Giudiziario è convocato, di regola, alle ore 15,30 di ogni lunedì - ad eccezione del primo lunedì del mese che è riservato alla convocazione della sezione autonoma del Consiglio Giudiziario per i giudici di pace -, salve le convocazioni d'urgenza o straordinarie. Il Consiglio è sempre convocato nella sua composizione ordinaria, laddove solo in presenza di pratiche concernenti le materie di cui alle lett. a) e d) ed e) del comma 1 dell'art. 15 D.L.vo 25/2006, viene convocato nella sua composizione quale indicata dall'art.16 dello stesso decreto (di regola come segue: il 1° lunedì Sezione G. d P., cui si aggiungono, eventualmente, ove necessario, con orario sfalsato, le pratiche concernenti le materie di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art.15 D.lvo 25/06; il 2° lunedì ordinario, il 3° lunedì per pratiche concernenti le materie di cui alle lett. a) e d) ed e) del comma 1 dell'art. 15 D.L.vo 25/2006, ed il 4° lunedì ordinario cui si aggiungono, eventualmente, ove necessario, con orario sfalsato, le pratiche concernenti le materia di cui alle lett. a) e d) del comma 1 dell'art. 15 D.L.vo 25/2006) .

1b. L'ordine del giorno è redatto su disposizioni del Presidente della Corte d'Appello. Il Presidente - fermo restando quanto stabilito dai commi 1c, 1d e 1e che seguono - fa inserire nell'ordine del giorno le pratiche pervenute presso la segreteria del Consiglio, individuate secondo l'ordine cronologico del deposito dei relativi atti e raggruppate nel modo seguente:

- a) pareri per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità giudicanti e requirenti;
- b) pareri per il conseguimento della settima valutazione di professionalità;
- c) pareri per il conferimento di funzioni direttive superiori di legittimità giudicanti e requirenti;
- d) pareri per il conseguimento della sesta valutazione di professionalità;
- e) pareri per il conferimento di funzioni direttive di legittimità giudicanti e requirenti;
- f) pareri per il conferimento di funzioni requirenti di coordinamento nazionale;
- g) pareri per il conferimento di funzioni direttive di secondo grado giudicanti e requirenti;
- h) pareri per il conseguimento della quinta valutazione di professionalità;
- i) pareri per il conferimento di funzioni requirenti di coordinamento nazionale;
- j) pareri per il conferimento di funzioni giudicanti e requirenti di legittimità;
- k) pareri per il conferimento delle funzioni direttive di secondo grado giudicanti e requirenti;
- l) pareri per il conferimento di funzioni direttive elevate di primo grado giudicanti e requirenti;
- m) pareri per il conseguimento della quarta valutazione di professionalità;
- n) pareri per il conferimento di funzioni semidirettive elevate di primo grado giudicanti e requirenti;
- o) pareri per il conferimento delle funzioni direttive di primo grado giudicanti e requirenti;
- p) pareri per il conseguimento della terza valutazione di professionalità;
- q) pareri per il conferimento delle funzioni di secondo grado giudicanti e requirenti;
- r) pareri per il conferimento delle funzioni semidirettive di primo grado giudicanti e requirenti;
- s) pareri per il conseguimento della seconda valutazione di professionalità;
- t) pareri per il conseguimento della prima valutazione di professionalità;

- u) pareri per il conferimento delle funzioni giurisdizionali per i magistrati ordinari al termine del tirocinio;
- v) pareri parziali previsti dal capo IV della circolare nr. 1275 del 22.2.1985 del C.S.M.;
- w) pareri relativi alle proposte di tabelle di composizione degli uffici giudiziari nonché alle comunicazioni del Procuratore Generale e dei Procuratori della Repubblica del distretto relative ai progetti organizzativi del loro Ufficio, trasmessi in adesione all'invito del CSM di cui alla risoluzione del 10.10.2007;
- w1) pratiche relative alle variazioni tabellari e periodo feriale;
- x) pareri relativi ad applicazioni e supplenze;
- y) delibere concernenti l'attività della Commissione di cui all'art.6 del presente regolamento;
- z) pareri in ordine a richieste di autorizzazione all'espletamento di incarichi extragiudiziari;
- aa) pareri in ordine al cambio di funzioni;
- bb) attività concernenti i giudici onorari ed i viceprocuratori onorari e di cui al DM 26 9 2007;
- cc) pareri relativi a richieste di autorizzazione a risiedere fuori sede;
- dd) affari relativi ai giudici di pace (per la sezione autonoma competente);
- ee) pratiche di cui alle lett. g) dell'art. 15 co. 1 D.Lvo 25/2006;
- ff) pareri richiesti dal CSM e di cui alla lett. h) dell'art. 15 co. 1 D.Lvo 25/2006;
- gg) incompatibilità;
- hh) varie.

1c- Il Presidente fissa per ogni trimestre le sedute del Consiglio Giudiziario in cui saranno trattati anche gli affari di cui alle lett. a) e d) del comma 1 dell'art. 15 D.Lvo 25/2006.

All'interno di ogni singolo gruppo, le pratiche sono inserite nell'ordine del giorno secondo i criteri appresso indicati:

- I) quelle di cui ai punti da lett. a) a lett. v) compresa nonché ai punti x), z), aa), bb), cc), dd) ed ee), gg) sopra indicati, in ordine alfabetico con riferimento alla lettera iniziale del cognome del magistrato interessato;
- II) quelle di cui al punto w, in ordine alfabetico con riferimento alle lettere iniziali dei nomi delle sedi degli uffici giudiziari interessati, che a questo fine vengono raggruppati nel seguente ordine: Corte d'Appello, Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, Tribunale di Sorveglianza, Tribunale per i Minorenni, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; Procure della Repubblica presso i Tribunali;
- III) quelle di cui ai punti ff) e hh) e tutte quelle per le quali non siano applicabili i criteri di cui ai punti che precedono, in ordine cronologico con riferimento alla data del deposito degli atti presso la segreteria del Consiglio.

1d. Il Presidente della Corte d'Appello può disporre, in deroga ai criteri di cui al punto precedente, l'inserimento nell'ordine del giorno e la trattazione di pratiche caratterizzate da obiettiva e motivata urgenza. Ciascun componente del Consiglio Giudiziario, inoltre, può chiedere, per iscritto, al Presidente l'inserimento nell'ordine del giorno di singoli argomenti che, salve obiettive e segnalate ragioni di urgenza, vengono iscritti nella seconda seduta successiva alla data della richiesta.

1e Il Consiglio, con riferimento alle pratiche su 1d) può rivalutare le ragioni di urgenza e laddove non le ravvisi, la pratica sarà trasmessa alla segreteria per la trattazione secondo l'ordinario iter procedurale.

1f. Il Presidente della Corte, qualora gli argomenti riguardino comportamenti di persone, organi, uffici od altri soggetti individuabili, dispone che la loro indicazione nell'ordine del giorno avvenga in modo da evitare riflessi lesivi.

1g. L'ordine del giorno è integralmente trasmesso, salvo i casi di sedute urgenti, a tutti i componenti del Consiglio Giudiziario –avuto riguardo alla diversa composizione in ragione delle competenze

stabilite dall'art. 16 D. L.vo 25/2006 - almeno sette giorni prima della seduta fissata. Nello stesso termine è depositato nella segreteria del Consiglio Giudiziario e comunicato a tutti i dirigenti degli uffici giudiziari del Distretto, al fine di consentire ai singoli magistrati di prenderne conoscenza ed eventualmente estrarne copia.

1h. Nell'ipotesi di sopravvenuti imprevisti ed inderogabili impegni, ciascun componente deve darne immediato avviso alla segreteria del Consiglio;

1i. Il Presidente della Corte, il Procuratore Generale o almeno due componenti possono richiedere lo svolgimento, prima di ogni seduta del Consiglio Giudiziario, di una riunione preliminare informale su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno.

## **2. Designazione dei relatori e altri adempimenti preliminari**

2a. Fermo restando quanto stabilito dai successivi commi 2b, 2c, 2e, 2f, 2g, 2l, 2m e 2n, la designazione dei relatori viene effettuata dal Presidente del Consiglio Giudiziario secondo il seguente criterio: nell'ambito di ciascuna categoria di affari quali delineate all'art.1b dalle lett. a) a hh), fatta eccezione per la categoria di affari di cui alla lett. w e dd), le pratiche saranno assegnate una per ciascun componente del Consiglio, in ordine dal più giovane al più anziano dal punto di vista anagrafico, fino ad esaurimento della singola categoria. Esaurite le pratiche di una singola categoria si passa alla successiva senza soluzione di continuità nell'individuazione del relatore in ragione dell'ordine decrescente di anzianità. Terminata l'intera turnazione dei consiglieri, l'ordine di designazione riprende nuovamente dal componente più giovane.

2b. *Soppresso*<sup>1</sup>

2c con il medesimo criterio di assegnazione di cui al comma 2a il Presidente del Consiglio Giudiziario provvede per l'attività della sezione autonoma per i Giudici di Pace in relazione alle pratiche di cui alla lett. dd) dell'art. 1b;

2d. In caso di assenza o impedimento di un componente già designato relatore, le relative pratiche restano assegnate allo stesso e sono trattate nella prima seduta successiva. Tuttavia, le pratiche in relazione alle quali sussistano comprovate ed obiettive ragioni di urgenza vengono riassegnate, con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio, una a ciascun componente del Consiglio secondo i criteri di cui al comma 2a del presente articolo;

2e In caso di assenza o impedimento di un componente del Consiglio non ancora nominato relatore, il nominativo dello stesso rimarrà escluso dal novero dei relatori designandi dal Presidente;

2f Con richiesta motivata ciascun componente del Consiglio può chiedere al Presidente l'esonero dalla designazione quale relatore per non più di due sedute consecutive. Sulla richiesta decide il Presidente con decreto motivato, avuto riguardo al carico di lavoro 'consiliare' del richiedente, alla natura ed alla complessità dei provvedimenti la cui redazione risulta già allo stesso affidata ed alla tempestività e solerzia del deposito degli stessi. Non potranno comunque essere richiesti esoneri che importino una mancata designazione quale relatore per più di quattro sedute consiliari ogni bimestre;

2g Il godimento delle ferie – in qualunque periodo dell'anno - legittima l'assenza di ciascun componente del Consiglio e lo esonera da qualsivoglia assegnazione di affari per il corrispondente periodo quale dallo stesso componente comunicato alla segreteria del Consiglio medesimo;

---

<sup>1</sup> Disposizione soppressa con delibera adottata dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 28.9.2009; di seguito si riporta il vecchio testo: *“Sono assegnate ai membri di diritto del Consiglio – alternativamente - le sole pratiche relative ai magistrati componenti il Consiglio e non relative a magistrati in servizio presso il medesimo ufficio del membro di diritto; le pratiche relative a questi ultimi sono assegnate al membro di diritto presso il cui ufficio non è in servizio il componente elettivo”*.

2h Nell'ipotesi di rinvio della seduta consiliare per mancato raggiungimento del quorum di cui all'art. 9bis del D. L.vo 25/2006, le pratiche, ad eccezione di quelle di cui alla seconda parte del comma 2d, restano assegnate, per la relativa seduta di rinvio, ai relatori quali già designati;

2i. La segreteria provvede a mettere a disposizione dei componenti del Consiglio Giudiziario i fascicoli relativi alle pratiche inserite all'ordine del giorno almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta.

2l. Fermi restando le incompatibilità quali previste dagli artt. 18 e 19 O.G. ed i criteri interpretativi in materia dettati dalla Deliberazione del CSM del 4 12 2003, ciascun consigliere può segnalare per iscritto ulteriori cause di incompatibilità e/o di motivata astensione. Sulle stesse decide il Presidente del Consiglio Giudiziario che, ove ritenga fondata la segnalazione, assegna al componente successivo, secondo l'ordine di cui ai commi da a) ad e), la pratica destinata al consigliere incompatibile, ed a quest'ultimo la pratica successiva;

2m. per le pratiche della categoria di cui alla lett. w dell'art. 1 co. 1b, in casi di particolare complessità o urgenza possono essere designati congiuntamente due o più relatori.

2n Per l'approvazione delle proposte tabellari concernenti gli Uffici con più di quaranta magistrati sono designati due relatori togati ed un laico; per quelle concernenti gli Uffici con più di cento magistrati sono designati tre relatori togati e due laici. Analogamente si procede per le proposte organizzative degli Uffici di Procura. La designazione avviene, come previsto nel presente regolamento secondo il sistema automatico della "turnazione a scorrimento continuo".

2o La trattazione della materia tabellare per gli uffici del gdp sarà regolata dalla sezione autonoma con proprio regolamento.

### **3. Deliberazioni e votazioni**

3a. Le questioni poste all'ordine del giorno sono discusse e deliberate nella seduta prevista, salvo che il Consiglio Giudiziario a maggioranza non ritenga motivatamente di rinviarle alla seduta successiva.

3b. Sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, che dirige la discussione, indice la votazione per appello nominale, invitando ciascun componente del collegio ad esprimere il proprio voto. La discussione viene regolata dal Presidente che ammette a intervenire coloro che ne hanno fatto richiesta; Al fine di garantire lo svolgimento ordinato dei lavori il Presidente può esercitare un potere di richiamo, che se disatteso può determinare l'invito a lasciare l'aula, ovvero la sospensione della seduta.

3c. Il Presidente pone in votazione in ordine progressivo le richieste di rinvio, quelle pregiudiziali, quelle preliminari ed ogni altra che logicamente reputi presupposto delle successive.

3d. Il voto è espresso in maniera palese e ne è fatta menzione nel verbale, preceduta, se richiesta, da una sintetica dichiarazione di voto di ciascun componente del collegio.

3e. L'espressione del voto ha inizio dal magistrato più giovane.

3f. Non può partecipare al voto il componente del Consiglio che: 1) ha adottato il provvedimento oggetto di valutazione, 2) è destinatario del provvedimento da adottare ad opera del Consiglio, 3) è diretto destinatario del provvedimento oggetto di valutazione, 4) versi in una situazione di incompatibilità.

3g. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, ed ove ciò non sia possibile quello del Procuratore Generale.

#### **4. Redazione e deposito del verbale**

- 4a. Il verbale della seduta viene formato sotto la direzione del Presidente ed a cura del segretario, con l'inserimento di eventuali specifiche dichiarazioni di componenti che ne facciano espressa richiesta; viene di regola letto ed approvato al termine della sessione..
- 4b. Il verbale reca l'indicazione dei componenti presenti, dell'ora di inizio e di chiusura dei lavori, del risultato delle votazioni e, ove queste siano state assunte a maggioranza, anche delle dichiarazioni individuali dei componenti che ne facciano richiesta;
- 4c. Le bozze dei pareri e delle deliberazioni e i verbali delle sedute non potuti approvare all'esito della stesse sono depositati nella segreteria del Consiglio almeno tre giorni prima della seduta successiva, a disposizione dei consiglieri che hanno partecipato alla deliberazione. Gli stessi hanno facoltà di proporre correzioni ed integrazioni, partecipando alla seduta successiva, anche solo per tale fine, o chiedendo un rinvio della discussione sul punto, ove impediti.
- 4d. Del verbale viene data lettura e ad esso possono proporre variazioni o integrazioni solo i consiglieri presenti che hanno partecipato alla seduta.
- 4e. Tutti i provvedimenti sono sottoscritti dal Presidente, dal Procuratore Generale, dal relatore e dal segretario del Consiglio.
- 4f. Per motivate ragioni di urgenza, il Consiglio Giudiziario può dichiarare immediatamente esecutive singole deliberazioni.

#### **5. Pubblicità degli atti e delle attività del Consiglio giudiziario**

- 5a. Alle sedute del Consiglio Giudiziario possono assistere tutti i magistrati, togati ed onorari, del Distretto.
- 5b. Tuttavia, alle sedute riguardanti uno o più magistrati che possano comportare valutazioni, pareri, giudizi, censure idonei ad incidere sul prestigio, sulla credibilità, sul decoro e sulla dignità degli organi e delle persone innanzi richiamati (come pareri sulle nomine, pareri in tema di valutazione quadriennale di professionalità, pareri su conferimenti di uffici direttivi, valutazioni per trasferimenti di ufficio, esposti anche anonimi) possono assistere unicamente coloro che siano titolari di un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. In Tale ipotesi, su domanda scritta dell'interessato, depositata presso la segreteria del Consiglio almeno due giorni prima della seduta cui essa si riferisce, il Consiglio Giudiziario delibera all'inizio della seduta stessa.
- 5c. Ciascun magistrato interessato ad assistere alla seduta può presentare osservazioni scritte oppure formulare richiesta di essere ascoltato su questioni idonee ad incidere sul proprio interesse oppure su questioni concernenti un determinato ufficio del Distretto, iscritte all'ordine del giorno. Il Consiglio Giudiziario può inoltre disporre, anche d'ufficio, l'audizione dei magistrati cui ineriscano le pratiche in esame, ove la ritenga indispensabile per le deliberazioni da adottare.
- 5d. In ogni caso, il Consiglio può motivatamente deliberare limiti e restrizioni, se specifiche circostanze consiglino particolare cautela.
- 5e. Le delibere del Consiglio Giudiziario sono depositate nella segreteria. I diretti interessati possono prendere visione ed estrarre copia dei pareri espressi sulle nomine, sui tramutamenti, sul mutamento di funzioni, sul conferimento di uffici direttivi, e sulle deliberazioni contenenti valutazioni del comportamento, della idoneità e dell'equilibrio di un magistrato ordinario od onorario dopo l'approvazione del verbale avvenuta secondo le modalità di cui all'art.4. Nello stesso termine, ogni magistrato può chiedere di prendere visione ed estrarre copia dei suddetti pareri e provvedimenti, motivando il proprio interesse al Consiglio giudiziario, che delibererà nella seduta immediatamente successiva.

5f. Dopo l'approvazione del verbale, i magistrati e gli avvocati possono prendere visione ed estrarre copia di tutte le delibere adottate e dei pareri espressi attinenti all'organizzazione ed al funzionamento degli Uffici, ad eccezione delle deliberazioni che il Consiglio abbia ritenuto motivatamente di segretare. I magistrati, inoltre, possono prendere visione ed estrarre copia di ogni altra delibera o parere del Consiglio Giudiziario diversi da quelli di cui al punto 5b, sempre ad esclusione delle deliberazioni espressamente segretate dal Consiglio.

5g. Il segretario del Consiglio, d'intesa con il Presidente della Corte, cura l'aggiornamento del sito del Consiglio medesimo e la pubblicazione sullo stesso, nonché sul sito dell'ANM Sezione di Napoli, ovvero sulla mailing list della stessa, dell'ordine del giorno nonché dei verbali integrali delle sedute del consiglio e dei dispositivi dei provvedimenti del Consiglio, raggruppati secondo le categorie di cui all'art. 1b, con esclusione delle materie di cui all'art. 5b) e 5d) e con l'indicazione in caso di adozione della delibera non a maggioranza, degli esiti della votazione. Il Presidente della Corte si attiva altresì affinché venga prestata la dovuta assistenza tecnica ed organizzativa al segretario per attuare la pubblicità in oggetto. A cura dei componenti dell'avvocatura, cui vengono inoltrati, viene curata la pubblicazione sul sito Distrettuale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e sui siti dei Consigli dell'Ordine dei singoli circondari la pubblicazione dell'ordine del giorno nonché dei dispositivi dei provvedimenti del Consiglio, con l'indicazione in caso di adozione della delibera non a maggioranza, degli esiti della votazione relativamente alle materie di cui all'art. 15 lett. a), d) ed e) del comma 1 dell'art. 15 D.L.vo 25/2006.

#### **6 Commissione per l'espletamento delle competenze di cui alla lett. d) dell'art. 15 co 1 del D. L.vo 25/2006.**

6a. Il Consiglio giudiziario, per l'espletamento delle competenze di cui alla lettera d) dell'articolo 15, comma 1, d.lvo 25 2006, predispose un programma di verifica dell'andamento degli uffici giudiziari.

6b. In presenza di situazioni territoriali in cui si segnalino gravi disfunzioni può decidere di riunirsi presso il tribunale interessato, anche al fine di esercitare i poteri istruttori di cui al comma 6.g.

6c. A tali fini il Consiglio giudiziario nomina tra i suoi componenti apposita commissione, formata da sei magistrati, due avvocati e un professore universitario, cui è affidato altresì di compito di redigere relazione annuale sull'andamento degli uffici del distretto, da sottoporre al Consiglio.

6d. Tale commissione è integrata da 2 giudici di pace eletti tra i componenti della sezione quando esercita le competenze di cui alla lettera e) dell'art 15, comma 1, D.vlo 25/ 2006.

6.e La Commissione, al fine della attuazione del programma di cui al comma 1, delibera l'esercizio di poteri istruttori.

6f. Nell'ipotesi di cui al comma 2, o nel caso di segnalazione di fatti specifici provenienti dai componenti del consiglio, da uno o più magistrati in servizio nel distretto, dai dirigenti degli uffici, o dai Consigli dell'Ordine degli avvocati o dalle altre articolazioni del consiglio, l'esercizio dei poteri istruttori è deliberato dal consiglio giudiziario.

6g. Le attività istruttorie, di regola, consistono in richieste di notizie o documenti ovvero nella audizione dei capi degli uffici giudiziari del distretto, di magistrati, avvocati e di appartenenti al personale amministrativo. Le eventuali audizioni possono, a richiesta, essere realizzate con fonoregistrazione e trascrizione integrale dei contenuti, e possono essere oggetto di segretazione da parte della Commissione, con provvedimento motivato.

## **7. Attività delle commissioni. Durata in carica dei suoi componenti**

7a. Le commissioni previste dalla legge o da altre fonti ed ogni altra Commissione istituita dal Consiglio Giudiziario non possono riunirsi il giorno fissato per la riunione del cg e regolano autonomamente la propria attività. Ciascuna commissione nomina al suo interno un coordinatore che ne dirige i lavori e un segretario che verbalizza.

7b. I componenti – ove non diversamente stabilito dalla Legge - decadono dopo un biennio, ma possono essere rieletti. Le proposte finali della Commissione sono inoltrate al Consiglio Giudiziario che può approvarle anche con modifiche, ovvero può disporre che la pratica torni alla Commissione per un ulteriore esame. Resta salva la facoltà di ogni singolo componente del Consiglio di partecipare ai lavori anche delle Commissioni di cui non è componente, senza diritto di voto”.

## **8. Ufficio di segreteria**

8a. E'istituito un ufficio di segreteria composto, oltre che dal segretario, da 2 vice segretari, eletti dal Consiglio tra coloro che offrono la loro disponibilità. In mancanza avranno funzioni di vice segretario i due componenti togati anagraficamente più giovani. Questi coadiuvano il segretario nelle sue attività, lo sostituiscono (*nel caso di assenza o impedimento*<sup>2</sup>) a rotazione partendo dal più giovane e svolgono attività loro delegate. Su richiesta del Segretario o dei vice segretari il Consiglio provvede alla loro sostituzione.

## **9. Poteri istruttori del Consiglio Giudiziario**

9a. Il Consiglio può deliberare di esercitare – anche delegando se necessario alcuni suoi componenti - i suoi poteri istruttori per assumere informazioni su fatti specifici segnalati per iscritto dai suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati. Tali poteri – salve specificazioni precisate dallo stesso Consiglio nella relativa delibera - possono sostanziarsi in richieste di notizie o documenti ovvero nell'audizione dei capi degli uffici giudiziari del distretto, di magistrati, avvocati, e di appartenenti al personale amministrativo. Le dette attività possono essere oggetto di segretezza da parte della Commissione, con provvedimento motivato.

## **10 - Sezione autonoma per i Giudici di pace**

10a. Nel rispetto dei criteri guida del presente regolamento la Sezione autonoma del Consiglio Giudiziario per i giudici di pace adotta un proprio regolamento interno che integra il primo, le cui norme, in caso di contrasto, prevalgono. Nella prima seduta tra i suoi componenti la sezione autonoma elegge il proprio segretario.

## **11. Modifiche e comunicazione del presente regolamento**

11a. Il presente regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio Giudiziario adottata sempre con i quorum indicati dall'art. 9bis del D. L.vo 25/2006.

Il presente regolamento ed ogni sua eventuale modificazione vengono sollecitamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura per conoscenza e per quanto di sua eventuale competenza.

---

<sup>2</sup> Inciso soppresso

Il Consiglio Giudiziario dispone la trasmissione di copia del presente regolamento a tutti i dirigenti degli Uffici Giudiziari del distretto che, a loro volta, provvederanno a portarne il contenuto a conoscenza di tutti i magistrati.

IL SEGRETARIO  
DR. EDOARDO CILENTI

IL PRESIDENTE  
DR. RAFFAELE NUMEROSO